LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 19 l. 241/1990

Segnalazione certificata di inizio attività - Scia

Versione in vigore dal 1 gennaio 1994, non più in vigore dal 8 marzo 2005 · versione 8

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge sul procedimento amministrativo
Estremi	Legge 7 agosto 1990, n. 241
Capo	IV — Semplificazione dell'azione amministrativa
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1a) Il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 ha disposto: (con l'art. 3, comma 1) che il termine di cui al comma 2, del presente articolo decorre dalla data di ricevimento della denuncia o della domanda del privato. (con l'art. 3, comma 3) che "Qualora la denuncia o la domanda del privato non siano regolari o complete, l'amministrazione ne da' comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarita' o di incompletezza. In questi casi, il termine di cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda regolari". (con l'art. 3, comma 4) che "Nel caso in cui l'amministrazione non provveda alla comunicazione di cui al comma 3, il termine del procedimento decorre comunque dal ricevimento della denuncia o della domanda."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-sul-procedimento-amministrativo/art-19-segnalazione-certificata-di-inizio-attivita-scia/versione/8

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it